



Prefettura di
Parma
Ufficio
Territoriale del
Governo

N. 24/2006/2^ Area – Elettorale

Parma, 5 gennaio 2006

Ai Signori Sindaci Comuni della provincia

LORO SEDI

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Commissioni
Elettorali Circondariali

LORO SEDI

Tramite fax

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2005, n. 270 recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

Commissione Elettorale Comunale.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 1/2006 in data 4 gennaio 2005 relativa all’oggetto:

“”” Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 213/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 – Serie Generale – è stata pubblicata la Legge 21 dicembre 2005, n., 270, concernente “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e cioè il 31 dicembre 2005. Le disposizioni in essa contenute novellano, tra l’altro, il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente il Testo Unico delle leggi per l’elezione del Senato della Repubblica, apportando modifiche al sistema di elezione delle due Assemblee Parlamentari con l’introduzione, in estrema sintesi, di metodi di

assegnazione dei seggi di tipo proporzionale con soglie di sbarramento e premi di maggioranza.

Con riserva di illustrare successivamente, mediante apposite pubblicazioni ed ulteriori circolari, gli aspetti di novità della legge riferiti a ciascuna fase del procedimento elettorale, si ritiene opportuno sin d'ora impartire le seguenti direttive volte ad assicurare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni che risultano di più immediato impatto per l'attività e l'organizzazione dei Comuni, contenute nell'articolo 10 del medesimo testo normativo.

Tale articolo, nel sostituire l'articolo 4-bis del testo unico n. 223/1967 in materia di elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste elettorali, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, *e cioè entro il 30 gennaio 2006*, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale, attualmente presente, com'è noto, solo nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Una rilevante innovazione è stata altresì introdotta dal comma 2 del medesimo articolo che, nel sostituire il secondo comma dell'articolo 12 del testo unico n. 223/1967, ha modificato la composizione della Commissione elettorale comunale anche per la maggior parte dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Tale Commissione, infatti, dovrà essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

Alla luce delle suddette disposizioni, si ritiene, pertanto che i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti le cui Commissioni elettorali comunali risultino avere un numero di componenti diverso da quello previsto dalla nuova legge dovranno procedere, come già in analoga circostanza (v. circolare MIAITSE n. 178/01 – prefettura n. 540 del 20 novembre 2001), ad una nuova elezione di tutti i componenti la Commissione. Anche tali elezioni dovranno avvenire *entro il medesimo termine del 30 gennaio 2006*.

Si rammenta, infine, che, sia per quanto concerne i comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, sia per quelli con popolazione inferiore a tale soglia, il Consiglio Comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'articolo 13 del D.P.R. n. 223/1967 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della commissione stessa.””””

In relazione a quanto sopra, nel richiamare la particolare attenzione delle S.S.LL. sulla necessità di procedere alla costituzione (comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti) o alla nuova elezione (comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti che mutano il numero dei componenti) della commissione elettorale comunale, *con la massima celerità e comunque non oltre il 30 gennaio 2006*, al fine di porre in essere quanto prima tutti gli

adempimenti demandati alla competenza della commissione, si prega di trasmettere a questo Ufficio i relativi atti.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICEPREFETTO
(Russo)

AG/ag